



SENT. 60/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere - relatore

Antonio DI STAZIO Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **59560 promosso da:**

xx, (C.f: xx), nato a xx il xx , residente a xx; rappresentato e difeso dall'Avv.

Ennio Cerio, (C.F.: CRENNE74D27B519V – Pec:

avvenniocerio@cnfpec.it), elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via

Mazzini, 112, presso lo studio legale dell'Avv. Ennio Cerio, il quale dichiara

di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente

procedimento al seguente indirizzo Pec: avvenniocerio@cnfpec.it ed al

seguente numero di fax: 0874/1955421 – **APPELLANTE**

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso

dagli avvocati Coretti Antonietta, Giuseppina Giannico, Antonella Patteri,

Lidia Carcavallo e Sergio Preden, con loro elettivamente domiciliato in

Roma, alla Via Cesare Beccaria, n. 29, presso la sede dell'Avvocatura

centrale dell'Istituto – **APPELLATO** –

per l'annullamento:

della **sentenza** pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la **Regione Trentino Alto-Adige n. 65/2021 depositata il 22**

aprile 2021.

Visti l'atto di appello e tutti gli atti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024 data per letta la relazione

del cons. Maria Rita Micci, l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS, l'avv.

Massimiliano Rosti su delega scritta, con l'assistenza del segretario di

udienza dott.ssa Lucia Pellegrino, la causa è passata in decisione.

Premesso in

FATTO

L'odierno appellante, ex militare in quiescenza, è titolare di pensione

computata con sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8

agosto 1995, n. 335, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 vantava una

anzianità contributiva inferiore a diciotto anni (13 anni e 1 mese).

Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellante ha

impugnato la determinazione di pensione dell'INPS lamentando, tra l'altro,

che illegittimamente la quota retributiva della sua pensione maturata sino al

31 dicembre 1995, non fosse stata rideterminata con applicazione

dell'aliquota nella percentuale del 44% di cui al comma 1 dell'articolo 54 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nelle

more del giudizio, intervenuta la decisione n. 1/2021/QM, con la quale le

Sezioni Riunite di questa Corte hanno ritenuto di dover interpretare la normativa invocata dall'odierno appellante, nel senso di riconoscere al pensionato il diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995, l'allora ricorrente con apposita istanza, **ha** fatto espressa richiesta di applicazione del beneficio di che trattasi con le modalità ivi indicate.

La Sezione territoriale adita ha ritenuto non applicabile la normativa invocata dal ricorrente al caso in esame dal momento che il ricorrente non aveva ancora maturato i 15 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995 ed ha, quindi, rigettato il ricorso nel merito, con condanna alle spese.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il sig. xx, chiedendo la riforma della stessa con applicazione del beneficio invocato (art. 54 del d.P.R. 1092/1973)

Con memoria del giorno 11 dicembre 2023, l'INPS ha chiesto il rigetto dell'appello.

Con nota del 16 gennaio 2024 la difesa dell'appellante ha espressamente richiesto la restituzione da parte dell'INPS delle spese dallo stesso già corrisposte all'istituto previdenziale in virtù della sentenza di primo grado, allegando documentazione probatoria.

All'odierna pubblica udienza, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate nei rispettivi atti introduttivi.

Considerato in

DIRITTO

La questione prospettata al Collegio concerne il computo della quota

retributiva della pensione per i militari che, cessati dal servizio con una anzianità contributiva superiore ai 20 anni, alla data del 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità di servizio inferiore ai 18 anni.

Con riferimento al motivo di appello proposto, occorre ricordare che la fattispecie in esame riguarda, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo del "regime misto" (applicazione del criterio retributivo della quota A - anzianità pregressa al 31 dicembre 1992, ed anzianità maturata da quest'ultima data al 31.12.1995), con conseguente corretta individuazione della aliquota applicabile per la valutazione dell'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 per il militare andato in pensione con più di 20 anni di servizio.

La materia è stata recentemente affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, chiamate a decidere - ai fini della corretta ed uniforme interpretazione dell'articolo 54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - in ordine alla seguente questione di massima: *“se il beneficio previsto dall'articolo 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in*

applicazione del ridetto articolo 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”.

Con la nota sentenza n. 1/2021QM depositata in data 4 gennaio 2021, le Sezioni Riunite hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

- La “quota retributiva“ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Per completezza espositiva si ricorda che, con la successiva sentenza n. 12/2021, le Sezioni Riunite hanno precisato come il suddetto coefficiente vada applicato anche per il calcolo della quota retributiva di coloro che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato un'anzianità di servizio inferiore ai 15 anni.

Da ultimo, si osserva, che la richiesta originaria formulata dai pensionati era diretta ad ottenere l'applicazione delle modalità di calcolo del trattamento pensionistico secondo la previsione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092 del 1973 e le Sezioni riunite hanno accertato il diritto rivendicato dal ricorrente, individuando, in concreto, l'aliquota di riferimento. In altri termini, l'oggetto della domanda dei pensionati non era riferito ad una specifica aliquota ma

all'applicazione della modalità di calcolo del trattamento pensionistico

utilizzando i parametri delineati dal citato art. 54 del d.p.r. n. 1092 del 1973.

L'appello merita, conclusivamente, parziale accoglimento e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il trattamento di quiescenza dei pensionati, difformemente da quanto liquidato dal giudice di primo grado, deve essere rideterminato in applicazione dei criteri sopra esposti ovvero sia calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo.

Sulle somme dovute dall'Inps, devono essere riconosciuti gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento (art.167, comma 3, c.g.c., come integrato dall'art.21, comma 1, delle relative norme di attuazione.).

Quanto alle spese di lite, liquidate nella prima sentenza, a carico dell'INPS il Collegio ritiene di dover provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse alla stregua dell'esito complessivo della lite.

Invero, in materia di spese giudiziali (inclusive di quelle di lite, qui d'interesse), il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, “ (...) *allorché riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336*

c.p.c. (art. 186, co.1 c.g.c.), la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (...)” (Cass, 8400/2018, 1775/2017, 11423/2016, 15112/2005 e 10405/2003).

Perciò, il Collegio, allorché riformi, in tutto o in parte (come nell’ipotesi di causa), la sentenza di primo grado, è tenuto a provvedere, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale.

Su tali basi, fermo il non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità, si dispone la compensazione delle spese di lite di prime e di seconde cure, ai sensi dell’art. 31, co. 3 c.g.c., avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti e all’intervenuto mutamento della giurisprudenza. L’INPS, conseguentemente, dovrà restituire all’odierno appellante quanto dallo stesso pagato a favore dell’INPS medesimo a titolo di spese di lite in virtù della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’appello, accoglie parzialmente l’appello iscritto al n. 59560 e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 65/2021 della Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto - Adige, dichiara che xx ha diritto alla riliquidazione del trattamento di pensione e al ricalcolo della quota retributiva con l’applicazione del coefficiente del 2,44% per ciascun anno di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995. Sulle somme dovute

	8	
	dall’Inps, devono essere riconosciuti gli interessi legali rilevati anno per	
	anno, integrati per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne	
	avesse ecceduto la misura dall’importo differenziale di detta svalutazione,	
	calcolata secondo l’indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento	
	(art.167, comma 3, c.g.c., come integrato dall’art.21, comma 1, delle	
	relative norme di attuazione.).	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Compensa integralmente le spese legali per entrambi i gradi di giudizio.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.	
	L’EstensoreIl Presidente	
	(Maria Rita Micci)(Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmentef.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il02/02/2024	
	Il Dirigente	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52	
	del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma	

1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

(Giuseppeina Maio)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 02/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 02/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

